

N. 1098/2021 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La Corte D'Appello di Torino**

**Sez. Terza Civile**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesco Rizzi	Presidente
dott.ssa Silvia Orlando	Consigliere
dott.ssa Paola Ferrari Bravo	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1098/2021** promossa da:

Rutto Minervino Piero (C.F. RTTPRI58T24G193K), con il patrocinio dell'avv. Leuzzi Giuseppe, elettivamente domiciliato in Asti Via Incisa n. 10 presso il difensore,

attore

contro

BI.TRE s.r.l. (C.F. 01327710057), con il patrocinio dell'avv. Demetrio Pasquale, elettivamente domiciliato in Asti Piazza Alfieri n. 61 presso il difensore,

convenuto

Udienza virtuale di precisazione delle conclusioni del 30.06.2022 a seguito di trattazione scritta

OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale.

**CONCLUSIONI**

Per Rutto Minervino Pietro:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello

- accertare e dichiarare la nullità del lodo impugnato e per l'effetto accogliere le seguenti domande:



in via principale: accertata la validità e occorrendo l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura prodotta agli atti e datata 23.6.2004, nonché verificato l'adempimento da parte del concludente e l'inadempimento della Bi Tre s.r.l. all'obbligo di concludere il contratto definitivo per atto pubblico previsto nel contratto preliminare, emettere lodo che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente al complesso immobiliare, sito in Asti Via Giobert 30, individuato al NCEU del Comune di Asti al foglio 77 particella n. 3375 sub 30, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 3 consistenza n. 7 vani e che pertanto produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così al ricorrente la proprietà del citato immobile, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze e dando atto di quanto già versato (euro 88.400,00) in pagamento del prezzo pattuito nonché indicando le modalità con le quali il sig. Rutto Minervino Piero dovrà versare l'importo residuo di euro 5.200,00 comprensivo di iva previsto nell'atto e di cui il medesimo aveva già formulato offerta e, fin d'ora, ribadita la propria offerta reale e statuendo di conseguenza l'obbligo della Bi Tre s.r.l. a trasferire il predetto immobile ed ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di Asti la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità;

in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale disporre in ogni caso la condanna della resistente a restituire tutte le somme dalla stessa percepite sulla base del contratto oggetto del presente procedimento;

Con interessi e rivalutazione monetaria.

in ogni caso: respingere tutte le domande di controparte in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.

Il tutto con riserva di domandare in separato giudizio ogni altra somma anche a titolo di risarcimento.

Sempre con il favore delle spese del presente procedimento”.

Per BI.TRE s.r.l.:

conclusioni rassegnate nelle note di udienza dep. 18.02.2022

“*Reiectis adversis*;

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino:

In via preliminare:

- 1) accertare e pronunciare l'inammissibilità dell'appello per i motivi indicati in narrativa e specificamente al punto I di comparso di costituzione e risposta o per i motivi ravvisandi dall'Ecc.ma Corte;
- 2) accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione dell'Arbitro in favore del G.O. confermando sul punto quanto statuito nel lodo 17.06.2021 dall'Arbitro Avv. Roberto Ponchione e respingendo l'appello;





In via istruttoria:

- 1) ammettere il capitolo di prova dedotto in comparsa di costituzione e risposta;
- 2) disporre CTU al fine di accertare il valore di utilizzo dell'immobile dalla data di immissione nel possesso del ricorrente signor Rutto (anno 2008) e fino alla data della restituzione

Nel merito:

previo accertamento del carattere novativo della scrittura privata del 23/07/2004 rispetto alla precedente del 23/06/2004, previo accertamento della nullità del preliminare di vendita per mancata allegazione della C.E. al preliminare, rigettare l'appello proposto da Rutto Minervino Piero nei confronti del lodo arbitrale del 17.6.2021, Arbitro Avv. Roberto Ponchione, come da nomina del Tribunale di Asti del 8.7.2020 Giudice dott. Perfetti, VG 1412/2020, confermando integralmente il lodo arbitrale con motivazione conforme o con altra che riterrà l'Ecc.ma Corte d'Appello.

In via subordinata:

- 1) accertare e dichiarare l'obbligo del promissario acquirente di restituire il possesso dell'immobile, fissando altresì la data del rilascio;
- 2) accertare e dichiarare l'obbligo del promissario acquirente di restituire i frutti derivanti dall'utilizzo dell'immobile a far data dall'immissione in possesso e fino alla data della riconsegna, da porre in compensazione con quanto dovuto da BI.TRE al Rutto a titolo di restituzione di quanto finora versato;
- 3) pronunciare l'obbligo di trasferire l'immobile ed il conseguente obbligo del promissario acquirente di versare il residuo prezzo di € 182.000,00, come sopra determinato.

Con vittoria del compenso professionale del giudizio arbitrale e del grado di appello, del rimborso spese generali 15% ex D.M. n. 37/2018, IVA e CPA di legge, di CTU e CTP.

*Salvis juribus*".

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulle domande e sulle difese delle parti nel procedimento arbitrale.

In virtù della clausola arbitrale contenuta nella scrittura privata del 23.06.2004, Rutto Minervino Piero promuoveva un procedimento arbitrale deducendo che: aveva sottoscritto in data 23.06.2004 una scrittura privata con la quale società BI.TRE s.r.l. aveva promesso di vendere (allo stesso Rutto Minervino Piero ed a Ponzzone Enzo "*o altra persona/società da questi designata al momento dell'atto notarile di vendita*") l'immobile sito in Asti, via Giobert n. 30 (Fg. 77, part. 3375, successivamente individuato a CF come sub. 30), per il prezzo di € 90.000,00, oltre iva, da versare a rate (l'ultima di € 5.000,00 al momento del rogito); contestualmente la società BI.TRE s.r.l. si era impegnata a realizzare opere di ristrutturazione dell'immobile, a proprie spese; l'attore aveva versato l'importo



complessivo di € 88.400,00, a mezzo di tre acconti, cui aveva fatto seguito l'emissione da parte di BI.TRE s.r.l. delle corrispondenti fatture, residuando quindi la somma di € 5.200,00 da versarsi in sede di stipula del definitivo; *medio tempore* l'attore aveva acquisito da Enzo Ponzone i diritti nascenti dal preliminare di compravendita; aveva infine più volte invitato BI.TRE s.r.l. a stipulare il contratto definitivo, impegnandosi ad effettuare il pagamento della somma residua in sede di rogito.

Chiedeva pertanto l'emissione di un lodo che tenesse luogo del contratto di compravendita non concluso con conseguente trascrizione ex art. 2652 n. 2 c.c. e con esonero da ogni responsabilità.

La società BI.TRE s.r.l., pur riconoscendo l'avvenuta sottoscrizione del preliminare in data 23 giugno 2004, contestava la domanda rilevando che: successivamente alla stipula, in data 23 luglio 2004 BI.TRE s.r.l. e Rutto Minervino Piero (avendo Ponzone *medio tempore* ceduto i diritti nascenti dal preliminare) avevano sottoscritto un secondo preliminare, che "annulla e sostituisce ogni precedente scrittura o accordo tra le parti", prevedendo un prezzo di acquisto di € 260.000,00 oltre ad IVA (€ 270.400,00) più alto rispetto a quello inizialmente convenuto con la prima promessa di vendita; la differenza tra quanto versato (€ 88.400,00) ed il prezzo così pattuito tra le parti ammontava ad € 182.000,00; eccepiva comunque la prescrizione del diritto azionato (decorrendo il termine di prescrizione dalla data di sottoscrizione del preliminare e non dal termine previsto per il perfezionamento del contratto definitivo); rilevava altresì la nullità del preliminare del luglio 2004 nella parte in cui non conteneva l'indicazione degli estremi della concessione edilizia.

Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree e che Rutto Minervino Piero venisse condannato alla restituzione del bene immobile nella sua detenzione ed alla corresponsione dei frutti derivanti dall'utilizzo del medesimo per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la riconsegna.

In via subordinata chiedeva che venisse pronunciato il trasferimento del bene subordinatamente al pagamento della differenza di € 88.400,00.

#### Sul lodo.

Con lodo del 17.06.2021 l'Arbitro dichiarava la propria incompetenza, ponendo le spese dell'arbitrato a carico di entrambe le parti in solido tra loro.

L'Arbitro dava innanzitutto atto della natura rituale dell'arbitrato, pacifica essendo la volontà delle parti che l'arbitro emettesse un provvedimento suscettibile di essere esecutivo.

Secondo quanto previsto dalla clausola arbitrale la decisione doveva avvenire secondo equità.



L'eccezione di prescrizione (di entrambi i contratti) era infondata atteso che il termine decennale non decorreva dalla stipula ma dal termine fissato per l'adempimento ovvero sia per la stipula del contratto definitivo.

Ciò premesso, non era possibile una pronuncia nel merito per “*Inesistenza della clausola arbitrale / incompetenza*” e la relativa questione era rilevabile d'ufficio.

Era infatti chiaro che con il secondo preliminare del 23 luglio 2004 le parti avessero inteso regolare *ex novo* in tutto e per tutto i loro rapporti, prevedendo espressamente che la nuova scrittura “annulla e sostituisce ogni precedente scrittura o accordo tra le parti”: come previsto dall'art. 1230, secondo comma, c.c. la volontà di estinguere l'obbligazione precedente risultava “in modo non equivoco”.

Non potevano a tale scopo essere presi in considerazione i documenti prodotti da Rutto Minervino Piero in sede di memoria conclusionale e di replica perché tardivi.

Ne conseguiva che la clausola arbitrale, contenuta solamente nella scrittura privata del 23.06.2004 era stata posta nel nulla a seguito della seconda scrittura del luglio 2004.

In altre parole, “la controversia tra Rutto e BI.TRE, essendo oggi regolata dalla scrittura 23 luglio 2004, ove non è presente alcuna clausola arbitrale, deve essere devoluta al Giudice Ordinario”.

#### Sul giudizio di impugnazione.

Proponeva tempestiva impugnazione Rutto Minervino Piero rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituiva la società BI.TRE s.r.l eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e l'infondatezza dei motivi di nullità concretamente dedotti.

Svolta la trattazione scritta dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni (ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del D.L. n. 18\2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020), con verbale in data 30.06.2022 la Corte tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, 2° comma, c.p.c..

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### I) Motivi di impugnazione proposti da Rutto Minervino Piero.

Con il primo motivo l'attore in impugnazione deduce la nullità del lodo per violazione delle seguenti



disposizioni:

- art. 829 n. 4) c.p.c., avendo il lodo pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato;
- art. 829 n. 7) c.p.c., per non essere state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità;
- art. 829 n. 11) c.p.c., contenendo il lodo disposizioni contraddittorie.

La clausola posta a fondamento del giudizio arbitrale sarebbe chiara, prevedendo un giudizio secondo equità, l'inappellabilità della decisione e l'informalità della procedura, elementi che deporrebbero in favore di un arbitrato irrituale.

La concorde volontà delle parti sulla natura dell'arbitrato sarebbe stata confermata anche in sede di prima convocazione del 27.7.2020.

La decisione dell'arbitro di considerare l'arbitrato come rituale sarebbe quindi difforme dalla comune volontà dei contraenti e dalle formalità previste dalle parti.

In altri termini, nel momento in cui ha ritenuto di dar corso ad un arbitrato rituale anziché irrituale, l'arbitro avrebbe deciso oltrepassando i limiti della convenzione di arbitrato come voluta dalle parti ed allo stesso tempo non avrebbe osservato le forme attraverso le quali il giudizio avrebbe dovuto essere assunto, giungendo quindi ad una decisione viziata da contraddittorietà.

Con il secondo motivo deduce la nullità del lodo per violazione delle seguenti disposizioni:

- art. 829 n. 10) c.p.c. per avere il lodo concluso il procedimento senza decidere il merito della controversia quando il merito della controversia avrebbe dovuto essere deciso dagli arbitri;
- art. 829 n. 11) c.p.c. contenendo il lodo disposizioni contraddittorie.

L'interpretazione della scrittura 23.7.2004 in termini di novazione dei precedenti obblighi non troverebbe riscontro nelle norme richiamate dall'arbitro.

Infatti, l'art. 1230 c.c. al primo comma sancisce che la novazione operi solo nel caso in cui le parti contraenti sostituiscano l'obbligazione originaria con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso, mentre il secondo comma specifica che in ogni caso la volontà novativa o *animus novandi* non debbano essere equivoci.

Con la scrittura del 23.7.2004 non si sarebbe verificata alcuna novazione: l'obbligazione sarebbe rimasta la medesima (vendita del bene immobile dietro corrispettivo), essendo variato solo il prezzo.



La giurisprudenza sarebbe concorde nel riconoscere che la semplice variazione del prezzo non integri novazione dell'obbligazione originaria e di conseguenza alcuna reale novazione sarebbe intercorsa tra le parti contraenti.

Oltre tutto la clausola compromissoria non costituirebbe una mera clausola accessoria del contratto, rappresentando a tutti gli effetti un patto autonomo.

Secondo la stessa giurisprudenza *“La clausola compromissoria non può considerarsi né un patto del contratto preliminare di compravendita né un elemento di tale contratto: è invece un atto autonomo, a effetti processuali, anche se, insieme con il contratto preliminare, può (ma non deve) essere contenuto in un medesimo documento”* (Cass. civ. Sez. I, 16-04-2014 n. 8868). *“Ne consegue che la clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive, sebbene non riprodotta nel contratto definitivo, trattandosi di contratto autonomo avente funzione distinta dal contratto preliminare”* (Cass. Civ. Sez. I n. 22608 del 31.10.2011).

La scrittura del 23.7.2004 non avrebbe quindi effetto novativo e comunque non avrebbe alcun effetto estintivo rispetto al patto autonomo costituito dalla clausola compromissoria.

Infine, dovrebbe rilevarsi che la scrittura del 23.7.2004 non potrebbe integrare novazione degli accordi contenuti in quella del 23.6.2004, non essendo stipulata dalle medesime parti sottoscrittrici, atteso che la scrittura del giugno 2004 è stata sottoscritta anche da Ponzzone Enzo che invece non ha partecipato alla scrittura del luglio 2004, ragione per la quale quest'ultima scrittura non avrebbe mai potuto spiegare i suoi effetti per mancanza dell'integrità dei contraenti.

Il lodo sarebbe oltre tutto contraddittorio nella misura in cui da una parte declina la propria competenza a decidere nel merito ed allo stesso tempo si pronuncia nel merito respingendo l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Bi Tre srl.

Ha quindi riproposto, ai fini della decisione relativa alla fase rescissoria, le difese e le domande già svolte nel corso del giudizio arbitrale.

## II) Difese di BI.TRE s.r.l..

La convenuta ha contestato il primo motivo deducendo che non sarebbe innanzitutto vero che in sede arbitrale le parti abbiano concordemente riconosciuto la natura irrituale dell'arbitrato: alcuna verbalizzazione risulterebbe in tal senso; la BI.TRE s.r.l. avrebbe espressamente dichiarato di



considerare l'arbitrato come rituale; con provvedimento in data 05.08.2020 anche l'arbitro avrebbe dichiarato di ritenere sussistente un arbitrato rituale ed alcuna contestazione sarebbe stata formalizzata da parte attrice.

La circostanza che la clausola arbitrale prevedesse un giudizio secondo equità e la non impugnabilità del lodo non deporrebbero affatto per la natura irrituale dell'arbitrato, non essendo dirimenti le espressioni utilizzate dalle parti bensì la loro comune intenzione, essendo la giurisprudenza concorde nell'affermare che a fronte di clausole dubbie debba optarsi per l'arbitrato rituale.

Ove ricorresse davvero un arbitrato irrituale, la stessa impugnazione dovrebbe stimarsi inammissibile in quanto consentita solamente nelle ipotesi previste ex art. 808 ter c.p.c..

Quanto al secondo motivo rileva la correttezza della statuizione dell'arbitro.

La scrittura privata del 23.07.2004 è stata pacificamente sottoscritta dalle parti in causa.

La contestazione circa la sua presunta retrodatazione sarebbe stata tardivamente formulata dall'attore in comparsa conclusionale.

A fronte della dichiarata volontà di "annullare e sostituire" ogni precedente scrittura tra le parti, sarebbe evidente l'*animus novandi*.

La novazione sarebbe altresì soggettiva, atteso che il nuovo accordo è stato stipulato solamente da Rutto Minervino Pietro (quale promissario acquirente), non anche da Ponzone Enzo (che invece aveva sottoscritto la precedente scrittura del giugno 2004): sul punto l'attore in impugnazione avrebbe dimenticato che esista non solo la novazione oggettiva ma anche quella soggettiva.

Sarebbe infine evidente che la precedente scrittura del giugno 2004 fosse "falsa" in quanto volta solamente ad eludere la tassazione.

Non sarebbe vero che il prezzo fosse solamente una "parte accessoria" del contratto (e che non vi possa essere novazione sugli elementi accessori del contratto) essendo piuttosto vero che il prezzo rappresenti un elemento essenziale dell'accordo.

Ha infine ribadito le difese già svolte nel giudizio arbitrale sul merito della controversia.

### III) Decisione della Corte.



1) Deve innanzitutto darsi atto che l'impugnazione è stata correttamente introdotta con le forme dell'impugnazione del lodo arbitrale rituale ex artt. 828, 829 c.p.c. atteso che l'arbitro si è espressamente pronunciato qualificando l'arbitrato come rituale.

La giurisprudenza è infatti concorde nell'affermare che "Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti *errores in procedendo* commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte di appello ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se, come nella specie, sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6842 del 24/03/2011; conforme Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25258 del 08/11/2013).

2) Deve innanzitutto essere esaminato il secondo motivo di impugnazione, essendo logicamente prioritario l'accertamento dell'esistenza della clausola arbitrale.

"Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della *potestas iudicandi* degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all'accertamento di un *error in procedendo* che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo" (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016).

Il lodo non è oggetto di impugnazione nella parte in cui è stata ritenuta la rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza dell'arbitro (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21215 del 08/10/2014).

A fronte della prospettazione dell'inesistenza della clausola arbitrale, a questa Corte è demandato anche l'apprezzamento (in fatto) della stessa interpretazione del contratto e della volontà dei contraenti al fine precipuo di accertare per l'appunto l'avvenuta caducazione della clausola compromissoria.

"Dedotta la nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, il giudice di merito ha il potere di interpretare direttamente la previsione contrattuale oggetto di contestazione, per accertare se



contenga o meno la volontà di compromettere in arbitri la soluzione delle controversie; infatti, rilevando ai fini dell' accertamento della *potestas iudicandi* degli arbitri, l'interpretazione della clausola compromissoria non incontra i limiti stabiliti per l'interpretazione delle altre clausole contrattuali, riservata agli arbitri e sindacabile dal giudice di merito solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per difetto assoluto di motivazione” (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7649 del 28/03/2007; conforme Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23495 del 26/08/2021).

In definitiva a questo ufficio è consentito (ai soli fini della statuizione relativa all'esistenza della clausola arbitrale ed alla sua dedotta caducazione per effetto della seconda scrittura privata) l'accertamento di merito circa la portata degli accordi stipulati dalle parti.

Non sono pertinenti le osservazioni di Rutto Minervino Piero in ordine alle “anomalie” della seconda scrittura privata del 23.07.2004.

a) Il fatto che la stessa non sia stata sottoscritta da tutte le parti originarie del contratto preliminare del 23.06.2004, (difettando la partecipazione di Ponzone Enzo) non è dirimente ai fini della decisione richiesta nella presente sede:

- è pacifico che i diritti derivanti dal primo contratto preliminare del giugno 2004 siano stati “ceduti” all'attore (con dichiarazione unilaterale sottoscritta da Ponzone Enzo priva di data certa) di talché il rapporto giuridico controverso fa oramai esclusivamente capo a Rutto Minervino Piero;
- la seconda scrittura è stata certamente sottoscritta da Rutto Minervino Pietro.

In definitiva, le questioni attinenti alla possibile inopponibilità a Ponzone Enzo della scrittura del luglio 2004 sono irrilevanti ai fini della decisione.

b) Non è stata allegata da Rutto Minervino Piero la falsità della sottoscrizione, l'abusiva compilazione (*absque pactis e/o contra pacta*) del foglio in ipotesi firmato in bianco ove è riportato il testo della scrittura privata del luglio 2004, con la conseguenza che tutte le anomalie dedotte anche in sede di impugnazione del lodo (incompatibilità del nuovo prezzo di compravendita pattuito con il prezzo corrisposto da BI.TRE s.r.l. per l'acquisto dell'intero stabile, tempo inspiegabilmente breve tra la data della prima e la data della seconda scrittura privata ecc.) sono prive di rilievo decisivo, non consentendo di giungere alla conclusione che la scrittura in esame sia artefatta nella data, nel contenuto o ancora che sia nel suo complesso inefficace.

c) Ciò premesso non sono condivisibili le osservazioni di Rutto Minervino Piero secondo cui nel caso



concreto non potrebbe ricorrere alcuna novazione in difetto dell'*aliquid novi*.

Vale la pena rilevare che gli artt. 1230 c.c. dettano disposizioni volte ad accertare se un'obbligazione sia stata o meno estinta a fronte della sua sostituzione con una nuova obbligazione.

L'accertamento riguarda pertanto la sorte della singola obbligazione, non invece dell'intero contratto.

Nel caso specifico le parti non si sono limitate a ri-disciplinare le reciproche obbligazioni, ma si sono anche espressamente pronunciate sulla sorte del precedente contratto, manifestando la volontà di risolverlo, ponendolo nel nulla.

Là dove ricorra, come nel caso di specie, non tanto e non solo la concorde volontà di ridisciplinare/regolare i reciproci rapporti ma anche l'espressa dichiarazione di voler "annullare" (*rectius* risolvere) e di sostituire ogni precedente scrittura, non pare che possa essere consentito alcun sindacato giurisdizionale circa l'effettiva volontà risolutiva delle parti.

In particolare, l'espressa dichiarazione, contenuta nel secondo contratto, circa la volontà di annullare ogni precedente scrittura o accordo tra le parti, pone nel nulla le pregresse pattuizioni che cessano quindi di esplicitare efficacia vincolante nei rapporti delle parti (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 15/09/2000 parte motiva, in un caso peraltro diverso; in senso sostanzialmente conforme Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15444 del 14/07/2011, Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7830 del 19/05/2003).

Si badi che tale osservazione viene svolta non in relazione all'apprezzamento del merito della controversia, ovverosia in merito all'assetto di interessi che le parti hanno inteso raggiungere con la nuova stipulazione, quanto in relazione alla sorte della clausola compromissoria che chiaramente le parti non hanno inteso riportare nella nuova scrittura privata.

Né può farsi riferimento al c.d. principio dell'autonomia della clausola compromissoria più volte richiamato dalla Corte di Cassazione ed in virtù del quale detta clausola mantiene la propria efficacia pur a fronte delle sorti del contratto in cui la stessa è inserita.

"Il principio di autonomia della clausola compromissoria che è stato affermato nelle ipotesi di nullità del contratto a cui la clausola accede, per affermarne la sopravvivenza, non può, evidentemente, essere applicato alla diversa fattispecie in cui l'eliminazione della clausola è conseguenza dell'eliminazione del contratto per opera delle parti che, nel ridisciplinare integralmente i loro rapporti, non prevedono



nuovamente la deroga alla competenza del giudice ordinario” (Corte di Cassazione Sez. I, Sentenza n. 12175 del 15/09/2000 parte motiva).

d) Da ultimo non può sostenersi che il lodo sia intrinsecamente contraddittorio a fronte (da una parte) del diniego di competenza e (dall'altra) dell'avvenuta statuizione sul merito della prescrizione del diritto azionato.

Come già detto l'accertamento dell'inesistenza della clausola compromissoria ha carattere pregiudiziale ed assorbente.

Nella parte dispositiva del lodo, l'arbitro si è limitato a declinare la propria competenza e non si è quindi espressamente pronunciato sul merito.

Non potrebbe comunque configurarsi la dedotta contraddittorietà.

“In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri” (Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 291 del 12/01/2021).

Nel caso *sub iudice* il dispositivo non contiene statuizioni che si pongono tra loro in rapporto di contraddittorietà ed il percorso motivazionale dell'arbitro è compiutamente intellegibile.

3) Il secondo motivo di impugnazione è pertanto infondato.

E' conseguentemente assorbito il primo motivo di impugnazione.

4) Nulla deve essere disposto relativamente alle spese dell'arbitrato sulle quali vi è espressa statuizione in sede di lodo.



Le spese del presente giudizio di impugnazione seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di Rutto Minervino Piero ed in favore di BI.TRE s.r.l..

La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato € 93.600,00 quindi compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014.

Atteso il carattere impugnatorio del presente procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 Rutto Minervino Piero è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta l'impugnazione;
- 2) Condanna Rutto Minervino Piero a rimborsare a BI.TRE s.r.l. le spese di lite della presente impugnazione, che si liquidano in € 6.615,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
- 3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Rutto Minervino Piero.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20/09/2022

Il Consigliere est

Dott.ssa Paola Ferrari Bravo

Il Presidente

dott. Francesco Rizzi

